



*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

**Sottocommissione VAS della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**\* \* \***

**Parere n. 1 del \_2 ottobre 2020**

<b>Piano:</b>	<p><i>Verifica di assoggettabilità alla VAS</i></p> <p><i>Piano Nazionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC)</i></p> <p><b>ID_VIP: 5323</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p><i>MATTM - Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria</i></p>
<b>Autorità procedente:</b>	<p><i>MATTM - Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria</i></p>

## **La Sottocommissione VAS della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**RICHIAMATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D.Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34, Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017 n. 342, recante *Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2, recante *Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;

**RICHIAMATA** la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la *verifica di assoggettabilità a VAS*:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS)*;
- il D.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:
  - l’art. 5, recante “*Definizioni*“, e in particolare il comma 1, let. m-bis) secondo cui “*si intende per: m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate*;
  - l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina* “e, in particolare:
    - il comma 2 secondo cui “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi*”;

- a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*
- b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”;*
- il comma 3 secondo cui *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.”*
- il comma 3-bis secondo cui *“L’Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.”*
  - l’art. 12, recante; *“Verifica di assoggettabilità”* e, in particolare, il comma 3 secondo cui *“Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente”;*
  - l’Allegato 1 alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, recante *“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12”;*
- la Legge del 11/08/2014, n. 116 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91: “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”* e in particolare l’art. 15, comma 1, lettera e) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS

- il Decreto Legislativo 22.01.2004 n ° 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n ° 137;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”;
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992” fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”;
- le Linee Guida Commissione Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VInCA) - *Direttiva 92/43/CEE“HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - “Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “;*
- Le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- Le Linee Guida per l’Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013(Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment)
- Le Linee Guida “*Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente- Commissione Europe-2003*”;
- La “*Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano*” MIBACT-2018

#### **DATO ATTO** che

- il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, è l’Autorità Competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
- la Direzione Generale per il clima, l’energia e l’aria del MATTM (d’ora innanzi Proponente) in data 4/06/2020 con nota prot. MATTM.INT.41548 ha presentato, per competenza, alla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) la domanda per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., relativamente al *Piano Nazionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici* (d’ora innanzi *PNACC*);
- la Divisione con nota prot.n. MATTM/48599 in data 25/06/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/2025 in data 25/06/2020, ha trasmesso per l’avvio dell’istruttoria della Verifica di assoggettabilità a VAS la domanda sopracitata e la documentazione progettuale e amministrativa

allegata e comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al Rapporto preliminare sul sito internet istituzionale dell'autorità competente;

- la Divisione con nota prot. n .MATTM/52203 in data 7/07/2020 ha inviato il Rapporto preliminare del "*Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC)*" ai Soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e comunicato l'avvio della consultazione "*al fine di acquisire nel procedimento le titolate osservazioni per le proprie competenze specifiche*";
- la Divisione con nota prot. n. MATTM/53534 in data 10/07/2020, acquisita dalla Commissione con prot. n. CTVA/2193 in data 13/07/2020, ha trasmesso alla Commissione la suddetta nota prot. n. MATTM/52203 del 7/07/2020 recante l'elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale;

**PREMESSO** che

- il PNACC ha la finalità di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici, ad aumentare la resilienza degli stessi e a migliorare le possibilità di sfruttamento di eventuali opportunità ed è quindi orientato all'integrazione delle considerazioni ambientali e dei principi dello sviluppo sostenibile;
- il PNACC recepisce le indicazioni comunitarie e nazionali in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, allineandosi alla Strategia Europea di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2013) 216 final) dando attuazione alla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici – SNAC (MATTM, 2015), da cui il Piano direttamente discende, rappresentandone un'articolazione avanzata e operativa quale Piano d'Azione che attua gli indirizzi forniti dalla Strategia stessa;
- il PNACC è lo strumento di pianificazione nazionale a supporto delle istituzioni nazionali, regionali e locali che saranno chiamate a sviluppare, sulla propria scala di governo, i contenuti del Piano, dettagliando le 361 azioni settoriali di adattamento, ivi individuate, come le più opportune rispetto alle specificità dei diversi contesti definendo un meccanismo di *governance* con l'obiettivo di mettere a sistema le pianificazioni già esistenti ed indirizzare al meglio quelle future.

**CONSIDERATO** che

- la **documentazione** acquisita al fine di verificare se il piano proposto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi sull'ambiente e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VAS, consiste nel: Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;
- la struttura e i contenuti del PNACC sono così articolati:
  - o la prima parte del Piano analizza e descrive le condizioni climatiche attuali e formula degli scenari futuri. A dette elaborazioni è associata un'analisi settoriale di vulnerabilità, impatti e propensione al rischio su tutto il territorio nazionale. L'analisi di vulnerabilità è strutturata secondo un approccio "sector-based" che valuta in maniera più approfondita

impatti e rischi associati ai cambiamenti climatici per ciascuno dei 18 settori considerati e compresi nei macro settori : Acqua, Terra Uomo-Attività Antropiche;

- la seconda parte del Piano, sulla base delle precedenti analisi, definisce le azioni di adattamento specifiche per ciascun settore in relazione agli impatti attesi. A partire dalle informazioni contenute nella SNAC e attraverso il giudizio degli esperti e l'analisi della normativa di settore esistente e delle best practices, è stato individuato un gruppo di 361 azioni di adattamento coerenti con gli indirizzi e le indicazioni comunitarie e internazionali in materia di adattamento ai cambiamenti climatici. Le misure di adattamento hanno natura prettamente "locale" e "specificata" pertanto la scala di valore delle azioni non è stabilita in modo assoluto ma varia in base al contesto geografico e socio-economico di riferimento, nonché in funzione dei diversi scenari climatici e rischi presi in considerazione. L'insieme delle 361 azioni di adattamento settoriali sono state sottoposte a un processo di valutazione al fine di ricavare un giudizio complessivo di valore (alto, medio-alto, medio, medio-basso, basso). All'interno di tale gruppo vi sono 213 azioni contraddistinte da un giudizio di valore "alto", e ne sono individuate tra di esse 21 rilevanti sotto il profilo tecnico ed ambientale, adeguate alla gestione del territorio e all'incremento della resilienza a livello nazionale.
- la terza parte del Piano prevede un sistema di Monitoraggio, Reporting e Valutazione (MRV) e la previsione di due strumenti di facilitazione finalizzati a favorire l'inclusione e la comunicazione tra portatori di interesse e supportare gli enti locali: il Forum Permanente e l'Osservatorio Nazionale. In fine, il PNACC definisce i principali indirizzi e criteri per la sua corretta attuazione e riporta una guida all'uso utile per orientare i soggetti interessati nella consultazione e utilizzo dei documenti che lo costituiscono.

#### **CONSIDERATO** che

- la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano viene effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e dei principali indirizzi guida per la loro applicazione, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;
- nell'ambito della consultazione dei soggetti con competenza ambientale è stato evidenziato che le Amministrazioni regionali coinvolte dalla definizione e attuazione del PNACC, nell'ambito del Tavolo Interregionale sui Cambiamenti Climatici in seno alla Commissione Ambiente ed Energia (CAE) della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, attivo negli anni 2017-2018, hanno fornito un contributo unitario sui documenti relativi alla proposta di PNACC ed evidenziato l'opportunità di sottoporre a VAS il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici congiuntamente al Piano Nazionale per l'Energia e il Clima;

#### **TENUTO CONTO**

- delle seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale:

<b>n.</b>	<b>Pareri pervenuti</b>	<b>Prot. acquisizione DGCRESS</b>	<b>Data</b>
1	Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale per il risanamento ambientale	MATTM/2020/58426	27/07/2020
2	ARPA LAZIO	MATTM/2020/58567	27/07/2020
3	APPA Provincia Autonoma Trento	MATTM/2020/58941	28/07/2020
4	MIBAC Parco Archeologico di Ercolano	MATTM/2020/59029	28/07/2020
5	Regione Campania	MATTM/2020/59326	29/07/2020
6	Regione Autonoma Valle d'Aosta	MATTM/2020/59390	29/07/2020
7	Parco Nazionale Arcipelago Toscano	MATTM/2020/59940	30/07/2020
8	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Lucca e Massa Carrara	MATTM/2020/59950	30/07/2020
9	Arpa Sicilia	MATTM/2020/60130	31/07/2020
10	MIBAC Parco Archeologico dell'Appia Antica	MATTM/2020/60208	31/07/2020
11	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino	MATTM/2020/60232	31/07/2020
12	Provincia di Lodi	MATTM/2020/60294	31/07/2020
13	Comune di Canosa di Puglia	MATTM/2020/60344	31/07/2020
14	Provincia di Sassari	MATTM/2020/60779	03/08/2020
15	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari	MATTM/2020/60829	03/08/2020
16	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso	MATTM/2020/60876	03/08/2020
17	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere	MATTM/2020/60952	03/08/2020
18	ARPA PUGLIA	MATTM/2020/61349	04/08/2020
19	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano, Cusio, Ossola e Vercelli	MATTM/2020/61387	04/08/2020
20	ARTA Abruzzo	MATTM/2020/61728	05/08/2020
21	Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali	MATTM/2020/61899	06/08/2020
22	ARPA Calabria	MATTM/2020/62313	06/08/2020
23	Regione Abruzzo - Servizio Pol. En. e RIs. Terr.	MATTM/2020/62619	07/08/2020
24	MATTM PNA - Direzione Generale per il patrimonio naturalistico	MATTM/2020/62792	07/08/2020
25	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza	MATTM/2020/62862	10/08/2020
26	Regione Umbria - Nota di trasmissione e Allegato al Parere Regione Umbria	MATTM/2020/63074	10/08/2020
27	Regione Lombardia	MATTM/2020/63081	10/08/2020

n.	Pareri pervenuti	Prot. acquisizione DGCRESS	Data
28	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo	MATTM/2020/63200	10/08/2020
29	Regione Sardegna	MATTM/2020/63533	11/08/2020
30	Città Metropolitana di Torino	MATTM/2020/63547	11/08/2020
31	Provincia Monza Brianza	MATTM/2020/63641	12/08/2020
32	Regione Sicilia	MATTM/2020/63825	12/08/2020
33	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	MATTM/2020/63901	12/08/2020
34	Regione Marche	MATTM/2020/63904	12/08/2020
35	Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali	MATTM/2020/63911	12/08/2020
36	Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio	MATTM/2020/63922	12/08/2020
37	Regione Valle d'Aosta	MATTM/2020/64292	14/08/2020
38	Soprintendenza Arch. Comune di Napoli	MATTM/2020/64298	14/08/2020
39	Cons. Comunale di Ragusa - Settore VI Amb. e Geo.	MATTM/2020/64403	14/08/2020
40	Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia	MATTM/2020/64409	14/08/2020
41	ARPA Basilicata	MATTM/2020/64416	14/08/2020
42	Città Metropolitana di Roma Capitale	MATTM/2020/64576	17/08/2020
43	Arpa Veneto - Direzione Tecnica Servizio Coordinamento Istruttorie	MATTM/2020/64581	17/08/2020
44	Provincia di Vercelli	MATTM/2020/64582	17/08/2020
45	ARPA Lombardia	MATTM/2020/64583	17/08/2020
46	Regione Puglia	MATTM/2020/64619	17/08/2020
47	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile	MATTM/2020/64667	17/08/2020
48	Provincia della Spezia - Settore Tecnico Servizio Ambiente - Urbanistica - Pianificazione Territoriale	MATTM/2020/65029	19/08/2020
49	Provincia di Varese - Ufficio Sostenibilità Ambientale	MATTM/2020/65494	21/08/2000
50	Provincia di Savona - Settore Direzione Generale - Servizio Procedimenti Concertativi	MATTM/2020/65800	24/08/2020
51	Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania	MATTM/2020/66483	27/08/2020
52	Libero Consorzio Comunale di Siracusa	MATTM/2020/69911	09/09/2020

## CONSIDERATO che

- la VAS offre uno strumento di supporto processo decisionale, e non un mero procedimento autorizzativo e di controllo, e, oltre alla verifica preventiva degli effetti - negativi e/o positivi che un Piano può avere a seguito delle ricadute della sua attuazione - valuta e verifica l'efficacia della strategia posta in atto al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale posti dal piano stesso;



- lo sviluppo di ulteriori fasi valutative previste dall'attuazione nella sua completezza dell'intero processo di VAS garantisce un'opportunità di approfondimento e completezza valutativa, potenziando le ricadute in termine di effetti positivi del piano e l'individuazione della strategia di intervento più efficaci al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del piano e indirizzando con più efficacia la pianificazione regionale e locale migliorando così il piano stesso.
- per poter svolgere la verifica di assoggettabilità, il Rapporto Preliminare Ambientale deve contenere le caratteristiche del Piano, degli effetti e delle aree che possono essere interessate;

**VALUTATO** che

**Con riferimento agli elaborati trasmessi ai fini della verifica di assoggettabilità del Piano:**

- il Rapporto Preliminare Ambientale sembra riferito ad un Piano già elaborato, senza però fornire informazioni in merito a quale sia la proposta di Piano oggetto del Rapporto stesso. In tale ottica è opportuno, anche al fine di approfondire alcuni dei contenuti del Rapporto presentati in modo sintetico, che sia esplicitato chiaramente se si fa riferimento alla proposta di Piano definita dal MATTM - Direzione Generale per il Clima e l'Energia, sottoposta ad una prima consultazione pubblica conclusa nell'ottobre 2017 e una seconda consultazione nel 2018, oppure se si tratta di una revisione in atto di tale Piano. Indipendentemente da qualunque sia il documento di Piano di riferimento, esso deve essere considerato suscettibile di modificazioni a seguito della consultazione in corso;
- il Rapporto Preliminare Ambientale riporta lo schema riassuntivo delle azioni con l'indicazione della priorità data alle azioni soft e green e alle azioni cosiddette win-win o a quelle che non comportano elementi di conflittualità con le matrici ambientali. Sebbene la scelta delle azioni avverrà a seconda delle peculiarità territoriali e delle strategie messe in atto nei singoli territori, lo svolgimento di una prima analisi delle eventuali ricadute ambientali che si potrebbero generare con l'attuazione delle misure previste, permetterebbe una valutazione delle possibili categorie di effetti (compresi quelli sinergici e cumulativi);
- il Rapporto Preliminare Ambientale fornisce un elenco delle normative comunitarie e nazionali indicando i principali obiettivi, alcune delle azioni che li realizzano e i piani/norme che sono interessati da ogni azione. Visto il mutato quadro di riferimento europeo e italiano in materia di sostenibilità e di contrasto al Cambiamenti Climatico è necessario che la verifica di coerenza garantisca l'allineamento in particolare con:
  - o il "Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima", in linea con il Regolamento (UE) 2018/1999 sulla Governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, definisce gli obiettivi e le politiche che l'Italia deve attuare al 2030 per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, ovvero sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, efficienza energetica, decarbonizzazione (incluse le fonti rinnovabili) e ricerca, innovazione e competitività. Con DM n° 367 del 31 dicembre 2019, si è conclusa la procedura di VAS sulla proposta del "Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima", presentata dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dal Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, in qualità di Proponenti. La procedura di VAS del Piano ha considerato l'insieme delle misure connesse alle cinque dimensioni per l'attuazione della strategia dell'Unione dell'energia. Tali misure sono state classificate nel Rapporto Ambientale in relazione alla possibilità di poterne analizzare e valutare i possibili effetti sull'ambiente;

- la Comunicazione sul Green Deal Europeo (che contiene anche azioni in merito al Clima, fra cui la proposta di una legge apposita) ma anche la nuova “Strategia Europea per la Biodiversità verso il 2030 (COM/2020/380 final)” che appare strategica in considerazione delle numerose interconnessioni con il tema del Cambiamento Climatico.

**Con riferimento alle osservazioni espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.,**

- le osservazioni, espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale, concorrendo alla formulazione del presente parere, hanno riguardato principalmente:
  - lacune informative e richieste di integrazione del Rapporto Ambientale Preliminare e di documentazione aggiuntiva in particolare relativa alla bozza di Piano oggetto del Rapporto Preliminare Ambientale;
  - valutazioni in merito all'assoggettabilità alla VAS;
  - raccomandazioni per le successive fasi di pianificazione e valutazione ambientale a scala nazionale e regionale/locale.

**Tutto ciò premesso, si sintetizzano di seguito gli esiti della Verifica di Assoggettabilità a VAS, sulla base dei criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi, di cui all'All. I del D.Lgs 152/06 e s.m.i**

La verifica di assoggettabilità, finalizzata a stabilire se il piano debba essere assoggettato a VAS, è svolta sulla base della predisposizione del Rapporto Preliminare Ambientale comprendente la descrizione del piano e le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente. Tale verifica è attuata facendo riferimento ai criteri (c.d. criteri di significatività) di cui all'allegato I del D.Lgs 152/06 e s.m.i., criteri classificati in base:

**1) alle caratteristiche del Piano ed in particolare:**

- se stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; come influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- se è pertinente per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

- se vi sono pertinenti problemi ambientali; quanto è rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

**2) alle caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate ed in particolare:**

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Si ricorda che, secondo l'interpretazione delle Linee Guida della Commissione Europea "Attuazione della Direttiva 2001/42/CE", deve essere considerata l'intera serie dei criteri in modo da poter applicare quelli maggiormente pertinenti. La piena applicabilità di ciascun criterio dipende, infatti, dal tipo e dalle caratteristiche del Piano e dal livello di conoscenza delle misure del Piano e delle aree in cui tali misure saranno attuate. I criteri riferibili direttamente alle caratteristiche del Piano, vista la loro correlazione con caratteristiche proprie dei piani/programmi, in linea di massima sono sempre pertinenti, e quindi applicabili, per qualunque tipo di piano. I criteri correlati alle caratteristiche dei possibili impatti effetti ambientali e dell'area interessata richiedono, per la loro piena applicazione, la conoscenza delle misure che il Piano intenderà attuare e la loro localizzazione.

**In particolare, e in relazione ai criteri individuati per la determinazione dei possibili effetti significativi dell'Allegato I, si evidenzia:**

**1) Per le caratteristiche del Piano e Programma**

**Relativamente ad essere il quadro di riferimento per progetti ed altre attività:** il PNACC rappresenta il quadro di riferimento per attività e progetti nonché per azioni di pianificazione e programmazione a livello nazionale e locale in materia di adattamento ai cambiamenti climatici fornendo loro una base comune di dati, informazioni e metodologie di analisi utile alla definizione dei percorsi settoriali e/o locali di adattamento ai cambiamenti climatici. Il Piano in questione è proposto quale strumento di orientamento, "flessibile" ma che, pur, non ponendosi gerarchicamente al di sopra di alcun piano, settoriale o territoriale, rappresenta comunque un quadro di riferimento unico e necessario per un elevato numero di attività dal punto di vista sostanziale e strumentale. Le valutazioni sullo stato del Clima presente e futuro,

la vulnerabilità del territorio oltre che l'elaborazione del set di azioni di adattamento proposte dal PNACC, non potranno non incidere in modo sostanziale.

**Relativamente all' influenza su altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati:** benché il PNACC, secondo quanto riportato nel Rapporto, non si ponga gerarchicamente al di sopra di alcun piano, settoriale o territoriale, esso avrà effetto su un numero elevato di Piani e Programmi facendo in modo che gli stessi contengano elementi di valutazione, programmazione o pianificazione di azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Il PNACC presenta pertanto numerose e profonde interconnessioni con i Piani e Programmi per i quali è prevista l'assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs 152/06 e le azioni del Piano stesso avranno, seppure indirettamente, effetti significativi sull'ambiente attraverso l'interconnessione con gli altri Piani settoriali. Ciò riguarderà in particolare la pianificazione settoriale concernente i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che quindi il grado d'influenza sulla pianificazione territoriale da parte del PNACC è da considerarsi significativo.

Nel Rapporto Preliminare Ambientale si afferma inoltre che *“Il PNACC definisce un meccanismo di governance, per mettere a sistema le pianificazioni già esistenti ed indirizzare al meglio quelle future. I decisori saranno chiamati a sviluppare su scala locale i contenuti del Piano dettagliando le azioni di adattamento più opportune rispetto alle specificità dei diversi contesti”*. Su tale aspetto è opportuno evidenziare le necessarie ed opportune interazioni e sinergie da attivare con le strategie e/o linee guida regionali redatte o in corso di elaborazione in tema di cambiamenti climatici, e con le quali il PNACC stesso dovrà entrare in relazione identificando, valutando e considerando ciò che è già stato fatto a livello locale con la finalità di armonizzare e valorizzare le “politiche” già definite a livello locale e all'interno degli indirizzi del PNACC.

**Relativamente alla pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali e in particolare per promuovere lo sviluppo sostenibile:** è evidente come il tema oggetto del PNACC contribuisce in modo sostanziale a ridurre i danni ambientali e con una ricaduta molto ampia in termini di ripercussioni sull'ambiente. Nel contesto della lotta e adattamento ai cambiamenti climatici è fondamentale integrare pienamente questi temi nei piani, programmi e progetti attuati in tutt'Europa come indicato nelle Linee Guida Europee per l'integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS e nella VIA.

**Relativamente alla pertinenza dei problemi ambientali del Piano:** ricordiamo, coerentemente con i principi stessi della VAS, che le ” Linee Guida CE- Attuazione della Direttiva 2001/42/CEE”, includono, oltre ai problemi ambientali che Piani o Programmi contribuiscono ad acuire o che causano loro stessi, includono anche quelli per i quali i Piani o Programmi *“... contribuiscono a risolverli, ridurre o evitarli”*. Ricordiamo a tal proposito che il PNACC si propone di fornire strumenti per l'adattamento al cambiamento climatico preservando il patrimonio culturale, ambientale e umano da cui discendono, in tal senso, effetti significativi essendo questo l'obiettivo esplicito del Piano stesso.

**Relativamente alla rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale:** il PNACC, recepisce le indicazioni comunitarie e nazionali in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, allineandosi alla Strategia Europea di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2013) 216 final) e dando attuazione alla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici – SNAC (MATTM, 2015), da cui il Piano direttamente discende, rappresentandone un'articolazione avanzata e operativa e pertanto si pone come rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria e nazionale concorrendo all'attuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e dell'integrazione ambientale di tutte le politiche di intervento sul territorio.

## 2) Per le caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate

Come evidenziato nelle “Linee Guida CE- Attuazione della Direttiva 2001/42/CEE”, *“Applicare i criteri per determinare gli effetti potenziali sull'ambiente richiede un approccio completo e sistematico ...”* L'approccio scelto è di elaborare un Piano di orientamento ed indirizzo per la pianificazione settoriale, regionale e locale, con la quale il PNACC presenta, pertanto, numerose e profonde interconnessioni. Le azioni del Piano stesso avranno, seppure indirettamente, effetti significativi sull'ambiente attraverso l'interconnessione con gli altri Piani settoriali.

La VAS, come declinato nella disciplina di riferimento, si occupa non solo degli effetti diretti dei piani/programmi, ma anche di quelli indiretti, tenendo conto della definizione di cui al D.Lgs. 152/2006 art.5 c.1 let c) e art.4 c.4 let a).

È indiscusso che uno strumento che non dispone in via diretta la realizzazione di interventi, ma che si occupa di orientare l'azione di tutti gli altri piani (come asserito nel Rapporto Preliminare), non può che avere effetti indiretti e molto probabilmente positivi, ma occorre tener presente che la VAS, come evidenziato in premessa nel presente parere, oltre a valutare gli effetti diretti e negativi, deve considerare anche quelli indiretti e positivi.

Il Piano di fatto impatta – se pur in via indiretta - sull'azione e le competenze di molteplici soggetti sulla base della consapevolezza, ben evidenziata nel Rapporto Preliminare Ambientale, che l'ambito di azione e di effetto indiretto è potenzialmente vastissimo dal momento che l'intero ecosistema naturale e antropico è influenzato dai cambiamenti climatici.

### **Considerate le risultanze dell'istruttoria, in particolare si è valutato:**

- che il Piano, come più volte sottolineato nel Rapporto Ambientale Preliminare, è presentato con un valore di indirizzo/orientamento, non cogente e flessibile, nella sua stessa funzione di inquadramento per la pianificazione a scala locale e settoriale. Ricordiamo che la “Strategia per l'adattamento al cambiamento climatico” si attua attraverso la predisposizione di Piani d'azione che devono essere realizzati secondo una tempistica ivi indicati. Da ciò risulta che il valore di questo Piano più che di indirizzo, essendo un Piano d'Azione, e non delle Linee Guida, ha un valore attuativo operativo degli indirizzi forniti dalla Strategia stessa in modo da consolidarsi come un efficace strumento che, attraverso indirizzi puntuali e di contesto, sia in grado di orientare la pianificazione nazionale strettamente correlata all'attuazione di politiche di adattamento ai cambiamenti climatici (trasporti, energia, biodiversità, transizione ecologica

e investimenti verdi) nonché cornice di riferimento per le pianificazioni a scala locale (agricoltura, acqua, suolo, rifiuti, mobilità ecc) che potranno utilmente concorrere alla definizione degli obiettivi individuati a livello nazionale. Quale strumento di pianificazione nazionale tale sistema di obiettivi potrebbe utilmente trovare declinazione nella messa a punto di un set di indicatori in grado di dialogare alle diverse scale e implementabili a diversi orizzonti temporali in funzione della disponibilità e della producibilità di dati per popolare gli stessi;

- che in tale ottica sarà opportuno avviare un processo di verifica degli specifici obiettivi, misure e indicatori di riferimento ambientale scelti e/o la loro eventuale integrazione, da analizzare in modo più approfondito nelle successive fasi valutative da avviare sul PNACC che beneficerebbe dell'apporto che potrà essere fornito nelle fasi di consultazione dai soggetti con competenze ambientali. La scelta di rimandare la valutazione ambientale delle azioni individuate a scala nazionale nei singoli Piani e Programmi elaborati a scala locale, anche in considerazione delle specificità territoriali, non rispecchia la rilevanza della politica proposta dal PNACC e della valenza delle azioni proposte, dove, invece, una valutazione ambientale strategica appropriata rafforzerebbe quanto proposto dal Piano grazie ad un'analisi degli impatti diretti e indiretti oltre che positivi e negativi che lo stesso potrebbe esercitare sulla pianificazione territoriale e sui settori presi in considerazione;
- che pur prendendo atto che il PNACC ha principalmente finalità di indirizzo trasversale, esso rappresenta il quadro di riferimento nazionale sulla materia dell'adattamento al cambiamento climatico e, pertanto, è destinato ad incidere con ricadute importanti e significative sulle pianificazioni e programmazioni a più livelli. Per tale considerazione si ritiene indispensabile avere un'attenzione importante alla condivisione dei suoi contenuti e delle ricadute di carattere ambientale, elementi che possono essere garantiti in un percorso di partecipazione come quello previsto dalla VAS, supportando tale funzione con un'adeguata analisi di coerenza verticale e orizzontale con gli attuali dispositivi di pianificazione e programmazione settoriale e quelli in corso di definizione;
- che le numerose osservazioni al Rapporto Preliminare Ambientale, presentate dai Soggetti con Competenze Ambientali, suggeriscono e rafforzano l'utilità di un percorso di VAS completo avendo, in molti casi, ritenuto il Rapporto stesso, un documento interlocutorio che necessita di un approfondimento a vari livelli per poter completare i contenuti ambientali connessi, direttamente o indirettamente ai cambiamenti climatici.
- che è opportuno comporre una restituzione del Quadro conoscitivo costituito dall'analisi delle condizioni climatiche attuali e future e dall'analisi settoriale di vulnerabilità, impatti e propensione al rischio su tutto il territorio nazionale, supportando tali indicazioni con le fonti di riferimento e dall'esplicitazione dei criteri e delle metodologie applicate. Tali riferimenti dovranno essere omogenei sul territorio nazionale. La necessità di un approccio omogeneo nella costruzione del quadro conoscitivo a scala nazionale e regionale è ribadita anche nella SNAC.
- che si ritiene debba essere assicurato un processo di comparazione di scenari alternativi della strategia di intervento, in termini di obiettivi, misure, e priorità di intervento, per indirizzare

efficacemente la pianificazione settoriale nel mitigare gli effetti già in atto del cambiamento climatico e limitare gli effetti futuri più impattanti,;

- che per quanto avanti espresso ne consegue che il PNACC beneficerebbe di un processo di Valutazione Ambientale Strategica, anche in considerazione dell'apporto che potrà essere fornito dai soggetti istituzionali e regionali con competenze ambientali coinvolti nel processo di VAS svolto nella sua interezza e garantendo:
  - la puntuale e aggiornata verifica di coerenza esterna del PNACC con altri atti di programmazione e pianificazione multilivello e di settore allo scopo di garantire una puntuale verifica preventiva delle interferenze nel medio e lungo termine con gli strumenti di pianificazione esistenti;
  - un approfondimento valutativo attraverso la generazione e la valutazione delle alternative per la definizione della strategia da porre in atto a livello nazionale capace di assicurare una maggiore incidenza del PNACC sulla futura pianificazione regionale/locale in termini di individuazione di azioni specifiche per il contrasto agli effetti e danni provocati dai cambiamenti climatici a valle di un'analisi puntuale;
  - la valutazione della coerenza programmatica, quantomeno con strumenti di pari livello amministrativo, poiché si tratta di una materia trasversale che influenza e viene influenzata da vari piani e programmi;
  - la valutazione delle diverse azioni e dei loro effetti affinché si possano ridurre / eliminare gli eventuali effetti indiretti negativi. Si ritiene inoltre utile una valutazione integrata, finalizzata a creare sinergie tra effetti indiretti positivi;
  - la predisposizione e valutazione di alternative basate, ad esempio, su diverse modalità di coordinamento tra i vari attori istituzionali, poiché risulta evidente la necessità di una trattazione centralizzata e non dispersa a livello locale, pena la perdita di efficacia nell'adattamento al cambiamento climatico;
  - la messa a disposizione di indirizzi comuni di uniformità e coerenza in termini di obiettivi, azioni, monitoraggio da recepire nei piani\programmi di carattere locale. A tale riguardo si sottolinea l'importanza di pervenire ad un sistema di indicatori ambientali condiviso e omogeneo che solo con un percorso di interlocuzione con il territorio è possibile definire. Un tale sistema di indicatori, utilizzabile su tutto il territorio nazionale, è utile per permettere alle Regioni e alle amministrazioni locali anche di svolgere un'analisi di propensione al rischio uniforme e confrontabile, non solo in relazione alla metodologia adottata ma anche agli indicatori settoriali utilizzati nell'analisi stessa. Ciò potrebbe utilmente trovare declinazione nella messa a punto di un set di indicatori in grado di dialogare alle diverse scale e implementabili a diversi orizzonti temporali in funzione della disponibilità e della producibilità di dati per popolare gli stessi;
  - l'elaborazione di un sistema integrato del monitoraggio sull'attuazione del PNACC che si implementi e si coordini con i piani regionali e locali attraverso l'utilizzo di

informazioni e strumenti coordinati e condivisi, capace di garantire il flusso di informazioni tra il livello centrale e quello periferico e un adeguata attività di reporting volta a indicare gli obiettivi raggiunti, gli esiti e le eventuali conseguenti modifiche e integrazioni necessarie nel breve-medio periodo;

- una consapevole individuazione degli attori della governance e il coinvolgimento del Pubblico interessato oltre che tutti i livelli istituzionali competenti in materia, che porterebbe ad una più celere condivisione e accelerazione della predisposizione e attuazione delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici su tutto il territorio nazionale.

**Considerate le risultanze dell'istruttoria, relativamente ai criteri individuati per la determinazione dei possibili effetti significativi dell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. si è dato atto che:**

Il PNACC mira a contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici, ad aumentare la resilienza degli stessi e a migliorare le possibilità di sfruttamento di eventuali opportunità. Le considerazioni ambientali e di sviluppo sostenibile ispirano, dunque, il Piano.

Il PNACC è uno strumento di pianificazione nazionale a supporto delle istituzioni nazionali, regionali e locali, che saranno chiamate a sviluppare, sulla propria scala di governo, i contenuti del Piano, dettagliando le 361 azioni settoriali di adattamento più opportune rispetto alle specificità dei diversi contesti. **Esso rappresenta il quadro di riferimento per attività e progetti nonché per azioni di pianificazione e programmazione a livello nazionale e locale in materia di adattamento ai cambiamenti climatici.**

**Dunque il Piano** – sebbene non sia sovraordinato rispetto ad altre tipologie di piano, non risulti vincolante e non prescriva azioni con effetto diretto sul capitale naturale, sociale ed economico del Paese, ma si presenti come uno strumento flessibile di supporto alle istituzioni nazionali, regionali e locali per lo sviluppo di politiche – **avrà comunque effetti indiretti e cumulativi vastissimi (per estensione geografica e trasversalità del tema) attraverso gli strumenti di pianificazione, amministrativi o legislativi (es. Strategie regionali di adattamento ai cambiamenti climatici, Piani nazionali di settore, Piani regionali o locali territoriali e settoriali) che ne recepiranno principi, condizioni e misure.** Nello specifico, gli enti pubblici regionali e locali dovranno selezionare le proprie misure di adattamento ai cambiamenti climatici, e le relative modalità attuative, tra quelle individuate dal PNACC e anche coordinarsi con le regioni limitrofe attraverso gli enti individuati per la attuazione e il monitoraggio del PNACC (l'Osservatorio Nazionale e il Forum Permanente).

**Con riferimento alla valutazione puntuale dei criteri svolta nel presente parere al punto dedicato e di quanto sinteticamente evidenziato nel punto precedente, il PNACC soddisfa tutti i criteri dell'allegato I del D.Lgs. 152/2006 e che per tale aspetto debba essere assoggettato alla valutazione di cui agli articoli da 11 a 18, Titolo II, Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**



Si suggerisce altresì, che quanto osservato nei pareri dei Soggetti Competenti Ambientali in termini di integrazioni/approfondimento e raccomandazioni venga considerato nello svolgimento delle successive fasi di pianificazione e di valutazione ambientale strategiche anche quale indirizzo per lo sviluppo di detti strumenti a livello regionale e locale.

*Per le ragioni in premessa indicate e sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento*

**La Sottocommissione VAS della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**ACCERTA**

**che il Piano Nazionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) deve essere sottoposto al procedimento di VAS** secondo le disposizioni di cui al Titolo II della parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..